



Présidence de la Région Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n. V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

Allegato 1

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente del B.I.M. Piazza Narbonne, 16 11100 AOSTA

Ai Presidenti delle Associazioni dei Comuni della Regione Valle d'Aosta

LORO INDIRIZZI

e, p.c. Al Presidente

del Consiglio permanente degli enti locali

Piazza Narbonne, 16 11100 AOSTA

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Via Porta Pretoria, 41 11100 AOSTA

Oggetto: Invio nota relativa alla Legge finanziaria della Regione 2013/2015.

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica istituzionale, la nota in data 31 dicembre 2012, a firma del Presidente della Regione, ad oggetto "Legge finanziaria della Regione per gli anni 2013/2015".

Distinti saluti.

Il Coordinatore Piero LUCAT

ft

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

11100 Aoste 15, Place de la République téléphone +39 0165 274933 télécopie +39 0165 274904 11100 Aosta P.zza della Repubblica, 15 telefono +39 0165 274933 telefax +39 0165 274904 PEI: eell_prefettura_vvff_protciv@regione.vda.it entilocali@regione.vda.it entilocali-contabilita@regione.vda.it entilocali-finanza@regione.vda.it

PEC: eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it www.regione.vda.it



Présidence de la Région Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n. V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 31 dicembre 2012

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente del B.I.M. Piazza Narbonne, 16 11100 AOSTA

Ai Presidenti delle Associazioni dei Comuni della Regione Valle d'Aosta

LORO INDIRIZZI

e, p.c. Al Presidente

del Consiglio permanente

degli enti locali Piazza Narbonne, 16

11100 AOSTA

All' Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti

Contabili

Via Porta Pretoria, 41

11100 AOSTA

Oggetto: Legge finanziaria della Regione per gli anni 2013/2015.

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 15 novembre 2012, ha approvato la legge regionale n. 31 del 21 novembre 2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di legge regionali" che è stata pubblicata nel B.U.R. n. 50 del 4 dicembre 2012 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Tale legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

Si rammenta, ad ogni buon conto, che il Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile ha già anticipato il contenuto del disegno di legge relativo alla finanziaria regionale con le comunicazioni effettuate via posta elettronica in data 15 ottobre 2012 e 21 novembre 2012.

FINANZA LOCALE

In materia di finanza locale, la legge finanziaria stabilisce, in seguito a concertazione con il Consiglio permanente degli enti locali, quanto di seguito descritto.

L'art. 8 determina, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 48/1995, in euro 234.811.259 l'importo complessivo da destinare alla finanza locale per l'anno 2013. Il comma 3 ripartisce tale importo tra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della l.r. 48/1995, nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 95.170.000;
- b) interventi per programmi di investimento: euro 11.434.005 da utilizzarsi, quanto ad euro 9.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al Titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995, e quanto ad euro 2.434.005 per gli interventi previsti dalla l.r. 30 maggio 1994, n. 21 (*Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica*);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 128.207.254 ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato "A" della legge finanziaria.

A) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il comma 4 dell'art. 8 stabilisce che, per l'anno 2013, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo, siano così destinate:

- a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 2 bis dell'art. 6, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (*Trasferimenti sostitutivi di tributi soppressi*);
- b) per euro 85.978.471, al finanziamento dei Comuni;
- c) per euro 3.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;
- d) per euro 1.000.000, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.

Il successivo comma 5 stabilisce che, per l'anno 2013, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lett. b), del medesimo articolo, sia destinata, per un importo pari a euro 3.220.000, a spese di investimento.

Inoltre, la legge finanziaria, al comma 7 dell'art. 8 ribadisce il principio, già contenuto nell'art. 73 della l.r. 54/1998 e nelle finanziarie degli anni scorsi, secondo cui i Comuni

hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. A partire dall'anno 2006 è, inoltre, introdotta la previsione secondo cui, in caso di mancato accordo sui criteri di riparto delle spese, ogni Comune contribuisce al finanziamento delle Comunità montane in base alla propria spesa di riferimento, determinata ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995.

Il comma 8 ribadisce, come per gli anni passati, che gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. Tale previsione costituisce un vincolo giuridicamente rilevante, che ogni ente dovrà quindi rispettare, con le modalità che riterrà più opportune.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 48/1995, entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria, la Giunta regionale provvederà a stabilire i parametri di riparto e a definire gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Comunità montana.

B) Interventi per programmi di investimento

L'art. 9 disciplina la destinazione del finanziamento dei programmi triennali del Fondo per speciali programmi di investimento - Fo.S.P.I., stabilito per l'anno 2013 dall'art. 8, comma 3, lett.b) nell'importo di euro 9.000.000 attribuendo le risorse ai vari programmi Fo.S.P.I.

C) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2013, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 128.207.254, risultano dall'allegato "A" alla legge finanziaria.

Si sottolinea in particolare che:

- l'art. 8, comma 6, specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato "A" della legge finanziaria, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione;
- l'art. 11 stabilisce che l'autorizzazione di spesa, disposta dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (*Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno Capoluogo regionale*), è determinata in euro 3.257.522 per l'anno 2013, euro 1.935.785 per l'anno 2014, euro 2.200.634 per l'anno 2015.

D) Trasferimenti BIM

L'articolo 8, comma 9, prevede che, per l'anno 2013, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, siano determinate in un

importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009 e che le ulteriori risorse disponibili siano accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria.

CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA

Ai fini del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, l'articolo 6 stabilisce che, sino alla completa definizione delle funzioni e dei servizi comunali da esercitare in forma associata, e, comunque, per l'anno 2013, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuarsi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi, necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale, fermo restando l'obbligo, prima di attivare le procedure concorsuali, di avviare quelle di mobilità di cui all'articolo 43, comma 4, della l.r. 22/2010, con riferimento al personale appartenente alla medesima categoria e posizione in servizio presso altri enti locali.

Per le <u>assunzioni a tempo determinato</u>, invece, continueranno ad applicarsi, anche per il 2013, le limitazioni stabilite per l'anno 2012 con deliberazione della Giunta regionale n. 3189 del 30 dicembre 2011, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 30/2011.

Per quanto riguarda il contenimento dei <u>costi della politica</u>, si evidenzia che la legge regionale in oggetto non contiene misure specifiche di contenimento della spesa; tuttavia, si segnala che è stata approvata la legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35, concernente: "Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28.", pubblicata nel BUR n. 54 del 31 dicembre 2012 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Tale legge, tra le novità apportate, all'articolo 7 dispone, per i consiglieri regionali, la riduzione dell'importo dell'indennità mensile di carica, e all'articolo 17, per gli amministratori degli enti locali, in **deroga** a quanto previsto dalla l.r. 4 settembre 2001, n. 23, prevede che gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da determinare per l'anno 2013 devono essere **ridotti di almeno il 5 per cento** rispetto alla misura stabilita per l'anno 2012, fatte salve precise deroghe previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo ed illustrate nell'allegata nota tecnica.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. BONUS ENERGIA (art. 3)

La legge finanziaria regionale, nei suoi primi articoli, ha già previsto, come per l'anno scorso, le misure anti-crisi che negli anni precedenti erano invece disciplinate da apposita legge regionale. Per ciò che interessa, in particolare, gli enti locali, si segnala che l'articolo 3, comma 1, ha previsto la proroga, per l'anno 2013, degli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009, alle condizioni ivi previste. Di conseguenza, per l'anno 2013, i nuclei familiari che si

trovano nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2009 possono beneficiare del bonus energia.

Per l'anno 2013 <u>non sono stati invece prorogati</u> gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della 1.r. 2/2010, relativi all'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato, che avevano diretta incidenza sugli enti locali.

PROROGA DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO

L'articolo 8, comma 15 ha previsto la proroga al 28 febbraio 2013 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 degli enti locali ed ha disciplinato l'esercizio provvisorio.

* * * * *

PATTO DI STABILITÀ

Si coglie, altresì, l'occasione per ricordare che, oltre alle disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale, permangono i vincoli derivanti dal Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, la cui disciplina per l'anno 2013 rimane di competenza delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome, a condizione che sia adottata entro il termine per la definizione dell'accordo in materia di Patto tra Stato e Regione.

Come è noto, al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi Comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha disciplinato il Patto di stabilità per gli enti locali fin dal 2002.

La normativa in vigore (art. 2bis della l.r. 48/1995), ora integrata dall'art. 8, comma 14, della l.r. 31/2012, prevede che gli enti locali concorrano con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica; a tal fine:

- stabilisce che la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivano un'intesa per il raggiungimento di tali obiettivi;
- prevede la competenza della Giunta regionale a stabilire, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento di tali obiettivi, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti locali inadempienti.

La Giunta regionale ha ritenuto utile approvare in data 21 dicembre 2012, sia il Protocollo d'intesa tra Regione e Consiglio permanente degli enti locali a partire dall'anno 2013 sia la Disciplina del Patto dell'anno 2013, dando atto che, laddove a seguito di modificazioni normative o di diversa pattuizione tra lo Stato e la Regione dovessero mutare le regole del Patto interno, si provvederà ad effettuare le necessarie modifiche in corso d'anno.

Si ritiene utile anticipare che:

- il Patto di stabilità è applicato agli enti locali valdostani, fatta esclusione per il Consorzio BIM, seppur con obiettivi diversi in relazione alla dimensione demografica, in quanto la Regione ritiene necessario coinvolgere tutti gli enti nella verifica dell'andamento della finanza locale;
- il Patto si prefigge principalmente due obiettivi: il raggiungimento del "saldo obiettivo", che dovrà essere verificato mediante un "saldo finanziario di competenza mista" per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, e la "riduzione del debito" per tutti i Comuni e le Comunità montane.

Per il calcolo dell'obiettivo del comparto degli enti locali valdostani:

- ➤ si determina la spesa corrente degli anni 2007-2008-2009 dei 33 Comuni valdostani con popolazione superiore ai 1.000 abitanti (al 31 dicembre 2011) da cui va detratta, in relazione a quanto previsto dall'art. 2bis della l.r. 48/1995, per ciascun anno di riferimento la spesa sostenuta in ambito socio-assistenziale dagli enti, anche in modo indiretto, in quanto la relativa funzione risulta esercitata in forma associata, in base alla normativa regionale vigente;
- ➤ si moltiplica la media della spesa corrente, come sopra determinata, per la percentuale del 14,80% per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (vale a dire il Comune di Aosta) e del 12% per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Ai fini del concorso al raggiungimento dell'obiettivo di comparto, i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti devono conseguire, per l'anno 2013, un saldo finanziario di competenza mista individuale (il cui calcolo è dettagliato nel punto 1B) dell'allegato A) alla deliberazione che approva la Disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali della Regione per l'anno 2013) che permetta di raggiungere l'obiettivo di comparto.

In prossimità della scadenza per i primi adempimenti relativi al Patto di stabilità verrà trasmessa apposita circolare esplicativa.

Per quanto riguarda la Disciplina del <u>secondo obiettivo</u>, vale a dire la <u>riduzione del debito</u>, va evidenziato che la stessa non si differenzia nei suoi aspetti fondamentali da quella del 2011 e del 2012: infatti nell'anno 2013 per i Comuni è previsto uno specifico indicatore, individuato nella situazione debitoria relativa, che evidenzia la gravità dell'indebitamento, in modo di mantenerla al 31 dicembre 2013, entro il limite di 2,5 volte il valore corrispondente alla percentuale media del rapporto tra il debito e le entrate proprie dell'insieme dei Comuni nel quinquennio 2007/2011 (pari al 169,59%), ovvero entro il 423,97%.

Per le Comunità montane è invece raccomandato l'obiettivo della riduzione del debito complessivo derivante dall'indebitamento, da valutare anche in rapporto ad un indicatore dell'evoluzione dell'economia valdostana.

Sempre nell'ottica di contenere il debito degli enti locali, si rammenta che l'articolo 9 della l.r. 47/2009 (*Legge finanziaria per gli anni 2010/2012*) ha previsto ulteriori disposizioni in tale ambito.

In particolare, il comma 1 ha sostituito il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 48/1995 ed ha introdotto un ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste ai programmi Fo.S.P.I., costituito dal rispetto dei limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione della Disciplina annuale del Patto di stabilità (fatte salve le tipologie di opere individuate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione adottata d'intesa con il CPEL). Tale disposizione ha avuto la sua prima applicazione, di fatto, sul programma Fo.S.P.I. per il triennio 2013/2015 e, a seguire, avrà ricadute sui programmi Fo.S.P.I. successivi.

Si evidenzia, infine, che la Giunta regionale, contestualmente alle succitate deliberazioni, ha approvato in data 21 dicembre 2012 due ulteriori provvedimenti, nei quali:

- > sono individuati incentivi e disincentivi ai Comuni e alle Comunità montane per l'anno 2013, in relazione al rispetto o meno degli obiettivi del miglioramento del saldo finanziario e della riduzione del debito 2011 (per i Comuni) e del contenimento del costo unitario per l'anno 2011 (per le Comunità montane);
- È stata integrata la Disciplina dell'anno 2012, prevedendo l'inserimento, tra le entrate del titolo II comprese nel calcolo del saldo finanziario 2012, dei "Trasferimenti compensativi minor gettito addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica" (rigo b.2.8), in relazione a quanto dispòsto dall'art. 6 della l.r. 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012) che, in applicazione dell'art. 4, c. 10, del d.l. 2/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44 (art. 1, c. 1), ha normato il trasferimento regionale compensativo ai Comuni del minor gettito relativo all'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, soppressa a far data dal 1° aprile 2012.

* * * * *

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica predisposta dalla Struttura enti locali e dalla Struttura finanza e contabilità enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione (Augusto ROLLANDIN)

TV/NB



NOTA TECNICA PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015

1. Bilancio di previsione.

Si ritiene opportuno rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31 dicembre di ogni anno dall'art. 3 della l.r. 40/1997. Tuttavia, per il bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 degli enti locali, l'art. 8, comma 15, della l.r. 31/2012 ha fissato la proroga al 28 febbraio 2013 dei termini per l'approvazione ed ha disciplinato l'esercizio provvisorio, come viene riportato al successivo punto 2.

In relazione al termine di cui sopra, si richiama quanto stabilito dall'art. 70 della l.r. 54/1998, così come modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8. Tale norma prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, il Presidente della Regione attivi un procedimento sostitutivo che potrebbe portare, in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio, allo scioglimento del Consiglio stesso. Disciplina in parte differente viene dettata, per gli altri enti locali, dal comma 2 dell'art. 3bis della l.r. 40/1997.

2. Esercizio provvisorio.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 gli enti locali sono autorizzati alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995. L'esercizio provvisorio è limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie e adeguatamente motivate per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente locale.

Non trova pertanto applicazione, per l'anno 2013, la disciplina della gestione provvisoria contenuta nell'art. 4 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta*).



3. Indennità e gettoni di presenza degli amministratori.

La legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta*. *Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*) definisce al Capo II le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori, stabilendo, all'art. 11, che gli stessi sono deliberati dai competenti organi assembleari, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, "annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione", in relazione al tempo e al lavoro dedicato all'espletamento delle mansioni degli amministratori.

A tal proposito, si rammentano, come già comunicato con e-mail del 20 dicembre 2012, le novità contenute nella legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35, concernente: "Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28." (pubblicata nel BUR n. 54 del 31 dicembre 2012 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013), che prevede, per i consiglieri regionali (art. 7), la riduzione dell' importo dell'indennità mensile di carica e, per gli amministratori degli enti locali (art. 17), in deroga a quanto disposto dalla l.r. 4 settembre 2001, n. 23, quanto segue:

- 1. gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali per l'anno 2013 dovranno essere **ridotti di almeno** il **5 per cento** rispetto alla misura stabilita per l'anno 2012, fatto salvo quanto previsto ai punti 2 e 3;
- 2. la riduzione può non essere applicata :
 - a) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza siano stati determinati per l'anno 2012 in misura pari o inferiore al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile in tale anno;
 - b) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori collocati in aspettativa non retribuita in quanto ineleggibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), della l.r. 4/1995, siano stati determinati per l'anno 2012 in misura pari o inferiore al 70 per cento dell'importo massimo attribuibile in tale anno;
- 3. la percentuale di riduzione può essere inferiore al 5 per cento nel caso in cui gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, una volta rideterminati in riduzione, risultino inferiori al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile per l'ipotesi di cui al punto 2, lettera a), e al 70 per cento per l'ipotesi di cui al punto 2, lettera b).

9



4. Vincolo di bilancio.

L'art. 8, comma 5, della legge finanziaria regionale obbliga, per l'anno 2013, i Comuni a destinare un importo, pari complessivamente a euro 3.220.000, delle risorse finanziarie senza vincolo di destinazione alle spese di investimento.

5. Avanzo di amministrazione.

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del r.r. 1/1999.

Si segnala che con i commi 11 e 12 dell'articolo 8 della legge finanziaria regionale 2013/2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, commi 1 e 3, del r.r. 1/1999, è stata prevista la possibilità fino al 31 dicembre 2013:

- per il BIM e per le Comunità montane, di utilizzare il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale dell'avanzo senza che lo stesso sia vincolato a spese di investimento;
- per le Comunità montane, di permettere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti correlate all'esercizio in forma associata delle funzioni comunali in ambito socio-assistenziale per gli anziani e i minori e, per il BIM, per tutte le spese correnti.

Il successivo comma 13 ha, altresì, abrogato i commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 che disciplinavano in precedenza analoghe deroghe all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'anno 2012.

6. Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, il medesimo importo previsto nell'anno 2012.

7. Contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per investimenti – art. 12, comma 6, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

L'esatto ammontare del contributo per l'anno 2013 verrà definito dopo il monitoraggio dei mutui ammessi a finanziamento, al fine di verificare se sono intervenute modifiche alle condizioni dei prestiti che determinino un'eventuale riquantificazione della quota spettante a ciascun ente.

Comunque gli enti possono già conoscere gli importi finanziati per ogni mutuo ammesso a contributo, desumendo i dati sia dai prospetti relativi al monitoraggio delle somme spettanti per l'anno 2012, sia dal provvedimento dirigenziale della Struttura finanza e contabilità degli enti locali n. 3889 del 5 settembre 2012 che

determina il contributo per l'anno 2012, pubblicato sul sito dell'amministrazione regionale all'indirizzo <u>www.regione.vda.it</u> seguendo il percorso: *enti locali / comunicazioni / finanza / altri trasferimenti*.

8. Oneri di urbanizzazione.

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è rappresentato dall'art. 71 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante da tali proventi mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dalla legge regionale, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Si sottolinea che, dall'anno 2004 all'anno 2008, l'art. 30, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (*Legge finanziaria per gli anni 2004/2006*) prevedeva che l'intero provento potesse essere destinato al finanziamento delle spese di manutenzione del patrimonio immobiliare. L'art. 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Legge finanziaria per gli anni 2009/2011*), ha modificato il succitato disposto e riproposto limitazioni analoghe a quelle della disciplina nazionale all'utilizzo per spese correnti di tali proventi, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.
- 9. Disposizioni contenute in norme dello Stato.
 - Cinque per mille dell'Irpef.

L'art. 23, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto che le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente si applichino anche all'esercizio finanziario 2013, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.



10. Imposta di soggiorno

Le necessarie indicazioni sono state fornite ai Comuni con nota a firma del Presidente della Regione, prot. n. 31872, in data 28 dicembre 2012.

11. Limitazioni alle assunzioni di personale negli enti locali.

Ai fini del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, l'articolo 6 della legge finanziaria regionale, per l'anno 2013, dispone il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatta eccezione per le assunzioni da effettuarsi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale, fermo restando l'obbligo, prima di un'eventuale attivazione delle procedure concorsuali, di avviare quelle di mobilità di cui all'articolo 43, comma 4, della l.r. 22/2010, con riferimento al personale appartenente alla medesima categoria e posizione in servizio presso altri enti locali.

Per le <u>assunzioni a tempo determinato</u> continuano, invece, ad applicarsi, anche per il 2013, le limitazioni stabilite per l'anno 2012 con deliberazione della Giunta regionale n. 3189 del 30 dicembre 2011, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 30/2011, alla quale si fa espresso rinvio; a tal proposito si rammenta che il punto 7) del dispositivo di tale deliberazione prevede che la spesa relativa al personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro non può superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, fatto salvo quanto previsto ai punti 8) e 9) della deliberazione stessa, vale a dire la deroga per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata o di somministrazione di lavoro, destinato ai servizi socioassistenziali e socio-educativi (servizi rivolti agli anziani ed ai disabili/servizi per la prima infanzia), di superare il limite previsto, qualora le assunzioni siano strettamente necessarie per assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi definiti con DGR 2282/2007 e DGR 2883/2008, nonché da eventuali revisioni che dovessero essere approvate nel corso dell'anno 2013, ed esclusivamente per gli enti locali che hanno rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per l'anno 2012, della cui osservanza gli stessi devono dare atto nel provvedimento di assunzione della spesa.

12. Allegati al bilancio di previsione.

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'art. 9 del r.r. 1/1999.

Per quanto concerne la lettera c) di tale articolo, si rammenta che l'articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998,

n. 56, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione". Pertanto la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell'approvazione del bilancio.

Si segnala, altresì, che l'art. 31bis della l.r. 11/1998 ha di fatto integrato le disposizioni contabili prevedendo che al bilancio di previsione sia allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale piano, finalizzato al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali, individua, laddove presenti, i beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

13. Relazione previsionale e programmatica - RPP

Come già evidenziato gli scorsi anni, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2328 del 24/06/2002 ad oggetto "Approvazione dei nuovi schemi di relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 48/1995, da utilizzare a partire dal triennio 2003/2005. Revoca della D.G.R. n. 2228 del 23.06.1997", ha approvato i modelli di relazione previsionale e programmatica.

Pertanto, per la compilazione della Relazione si invita a tener conto del documento contenente le "linee-guida" inviato dal CELVA a tutti gli enti locali e si raccomanda altresì la consultazione del documento "Suggerimenti per la compilazione della relazione previsionale e programmatica – anno 2013" inviato tramite posta elettronica in data 28 dicembre u.s. dalla Struttura finanza e contabilità enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Si evidenzia che la relazione previsionale e programmatica si configura, nella nuova disciplina contabile, come un documento che, pur essendo approvato in allegato al bilancio, ha una sua specifica valenza in quanto permette un'effettiva leggibilità dello stesso (art. 6, comma 7, del r.r. 1/1999), contiene la definizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili (art. 13 del r.r. 1/1999), è base per l'articolazione dei programmi/progetti in centri di costo attraverso il Piano esecutivo di gestione (art. 31 del r.r. 1/1999), e condiziona i trasferimenti regionali agli enti locali (art. 14 della l.r. 48/1995).

Si rammenta che, ai fini della liquidazione dei trasferimenti finanziari, di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) della l.r. 48/1995, la trasmissione del documento succitato deve essere effettuata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), così come già specificato con nota prot. n. 26073 in data 28 ottobre 2011 ad oggetto "Nuove modalità di trasmissione della relazione previsionale e programmatica".



14. Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, della l.r. n. 12/1996, gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti previsti per le opere stesse e, pertanto, secondo la disciplina contabile degli enti locali, all'intervento a cui sono imputate le spese per i lavori.

Si sottolinea, inoltre, che l'art. 9 della legge suddetta prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Comunità montane della Regione, di sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale con le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica. Pertanto, se l'ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, a meno che tale previsione non sia già contenuta con valenza generale nel regolamento di contabilità.

Si evidenzia che, nel modello di Relazione previsionale e programmatica, le previsioni in materia di lavori pubblici sono state definite e contenute in apposita sezione, la Sezione 4, che costituisce pertanto, per gli enti locali della Valle d'Aosta, il documento necessario, e nel contempo sufficiente, per tale adempimento.

Si precisa che, al fine di soddisfare le esigenze dell'Osservatorio dei LL.PP., gli enti dovranno compilare il Quadro 4.1 su due fogli nel modo seguente:

- sul 1º foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 1º anno del triennio. In tal modo tale pagina costituirà il Piano operativo annuale;
- sul 2° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 2° e nel 3° anno; il totale della seconda pagina comprenderà anche i dati della prima pagina. Il Quadro rappresenterà così il Programma di previsione triennale.

15. Piano esecutivo di gestione - PEG

L'art. 18 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (*legge finanziaria per gli anni* 2006/2008) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Piano esecutivo di gestione sia documento obbligatorio per tutti gli enti locali.

Tale disposizione è stata integrata dall'art. 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*legge finanziaria per gli anni 2009/2011*) che ha previsto che il PEG deve essere approvato dall'organo esecutivo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, in considerazione dell'opportunità di correlare tale atto al medesimo termine previsto per l'assegnazione delle quote di bilancio.

Si segnala che, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 3, della legge finanziaria regionale 2009-2011, che ha modificato l'art. 14 della l.r. n. 48/1995, a partire dal 2009 la liquidazione fino al 70% dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

agli enti locali avviene a seguito dell'invio, oltre che della RPP, anche del PEG alla Struttura finanza e contabilità enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge funzioni di segreteria del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali.

Il PEG (Piano esecutivo di gestione) è un documento:

- di programmazione gestionale
- annuale
- collegato alla RPP
- di dettaglio delle attività e degli obiettivi gestionali contenuti nei programmi della RPP, articolati in <u>centri di costo</u> - CdC ("Parte I" mod. Peg)
- di dettaglio delle <u>risorse</u> già assegnate, individuate con i <u>fattori produttivi</u> FP -, disponibili per il conseguimento degli obiettivi ("Parte II" mod. Peg).

Il PEG, riprendendo i programmi e i progetti della Relazione previsionale e programmatica, li specifica meglio ricorrendo ad un ulteriore graduazione della spesa in centri di costo illustrati con i fattori produttivi. Tale Piano è il principale strumento con il quale si attua il controllo di gestione, definito come processo tramite il quale i responsabili della gestione verificano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e valutano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

Si ricorda che per la compilazione e la gestione del Piano gli enti locali potranno fare riferimento al "Manuale per l'uso del PEG" aggiornato al 2011 (disponibile sul sito Internet della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it seguendo il percorso: Enti locali/Comunicazioni/contabilità/disciplina contabile/) il quale contiene:

- le tipologie dei centri di costo
- le problematiche relative ad alcuni specifici centri di costo
- i criteri di imputazione dei fattori produttivi
- le modalità di imputazione degli ammortamenti
- l'utilizzo delle rettifiche di allineamento
- l'ordine e i criteri di ribaltamento
- le indicazioni di compilazione del Piano esecutivo di gestione il cui modello è stato ridefinito per il 2007.

Si sottolinea che la compilazione del PEG 2013 seguirà, in generale, le modalità già previste per gli anni precedenti. In particolare in fase di previsione dovranno comparire tutti i CdC collegati ai servizi attivati dall'ente, con o senza obiettivi e con o senza risorse e dovranno essere imputati i soli costi diretti.

In fase di consuntivo, invece, dovranno essere considerati i costi pieni, e, quindi, a



seguito dei ribaltamenti, tutti i CdC finali collegati ai servizi attivati dall'ente avranno un'attribuzione, seppur minima, di costi.

La Sezione Contabilità del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali ha inoltre predisposto le "Schede di analisi dei CdC" dei Comuni e delle Comunità montane, pubblicate anch'esse sul sito della Regione alla pagina Enti Locali, che forniscono agli enti sia dettagli specifici sulle attività dei vari centri di costo e sui fattori produttivi più significativi sia suggerimenti importanti riguardanti misure e indicatori utili alla verifica delle attività svolte dall'amministrazione. Il "Manuale" sopra richiamato contiene altresì le indicazioni utili per l'utilizzo di tali Schede.

Si ritiene utile evidenziare la necessità che gli enti rispettino il piano dei Centri di costo definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1549 del 2006 e pongano particolare attenzione alla corretta imputazione dei costi ai vari CdC di effettiva destinazione, nonché alla effettuazione dei ribaltamenti dei centri di costo generali, ausiliari e transitori, seguendo le indicazioni contenute nel "Manuale per l'uso del PEG", il quale è stato di recente modificato nella parte riguardante i criteri di ribaltamento dei CdC generali.